

DIFESA SUOLO

1. Modalità di pagamento (cfr. art. 31 del del R.R. n.3/2004)

Il pagamento dei canoni annui di concessione, delle spese di istruttoria e di ogni altra somma (ad es. indennizzi di occupazione) comunque dovuta alla Regione Lazio in base alle norme del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n.3, deve essere effettuato mediante versamento tramite bollettino di c/c postale o bonifico bancario ordinario, utilizzando esclusivamente:

c/c postale n° : 51695377

intestato a : "Regione Lazio – Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA"

Codice IBAN: IT10J0760103200000051695377 (codice ABI: 7601 CAB: 03200)

2. Rinnovo concessione (cfr. art. 21 del del R.R. n.3/2004)

Per ottenere il rinnovo di una concessione è necessario presentare domanda all'Ufficio Istruttore ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n.3, ad eccezione degli allegati di cui al comma 2 dello stesso articolo e fatte salve eventuali altre esigenze dello stesso Ufficio Istruttore, **entro i 180 giorni precedenti la scadenza** naturale del titolo.

Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione sul B.U.R.L. e l'Amministrazione può condizionare il rinnovo ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

Le domande di rinnovo che comportino variazioni ritenute sostanziali dall'Ufficio Istruttore, sono invece soggette al procedimento di rilascio di nuova concessione.

Per quanto altresì previsto dalle norme tecniche di attuazione del "piano di bacino del Tevere - V stralcio funzionale" (in breve P.S.5), per il rinnovo delle concessioni afferenti beni demaniali nel tratto del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, è **obbligatoria** la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi.

3. Cambio titolarità della concessione (cfr. art. 22 del del R.R. n.3/2004)

La domanda di cambio di titolarità della concessione deve essere indirizzata all'Ufficio Istruttore entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento che la giustifica.

Accertata la sussistenza degli elementi di specifica quantificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'art.7 comma1) lettera b) del R.R. n.3/2004, il Direttore del Dipartimento adotta il provvedimento di cambio di titolarità della concessione (con propria Determinazione), assegnando al nuovo concessionario un termine per la prestazione della garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi della concessione. Tale garanzia non va prestata quando si tratta di cambio di denominazione e ragione sociale, di fusione, di incorporazione, di trasformazione di società o di conferimento di azienda.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nella concessione, ma devono chiedere la conferma entro sei mesi a pena decadenza. Se per ragioni attinenti alla mancanza degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'art.7 comma 1) lettera b) del R.R. n.3/2004, l'Ufficio Istruttore non ritiene di poter confermare la concessione, si applicano le norme

DIFESA SUOLO

relative alla revoca.

Non è ammesso il cambio di titolarità nelle domande di concessione di cui non sia concluso il procedimento istruttorio con un provvedimento espresso (l'atto di concessione).

4. Rinuncia alla concessione (cfr. art. 26 del R.R.n.3/2004)

Qualora si voglia rinunciare alla concessione occorre comunicarlo in forma scritta all'Ufficio Istruttore. L'obbligo al pagamento del canone annuo di concessione cessa alla termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Il provvedimento del Direttore del Dipartimento Territorio di presa d'atto della rinuncia della concessione contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dello stato dei luoghi.

5. Richiesta di rateizzazione di importi richiesti dall'Amministrazione (D.G.R. 40/2007 come modificata dalla D.G.R. 112/09)

In caso di richiesta di pagamento di importi dovuti alla Amministrazione regionale, quali ad es. indennizzi di pregressa occupazione, l'interessato in condizioni economiche disagiate può fare istanza di rateizzazione all'Ufficio Istruttore.

La rateizzazione non può essere concessa per importi inferiori ad € 250 per le persone fisiche ed € 1000 per tutti gli altri contribuenti.

L'importo totale può essere rateizzato in un numero massimo ammissibile di 24 rate da ripartire in 24 mensilità, applicando il tasso d'interesse legale.

All'accoglimento dell'istanza provvede il Dirigente preposto, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima ed il mancato pagamento anche di una sola rata della rateizzazione comporta la decadenza automatica del beneficio, con conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla rata non pagata.

6. Consultazione pubblicazione delle domande ammissibili e dei provvedimenti di concessione sul B.U.R.L.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) è pubblicato in due distinti fascicoli:

- la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato di interesse regionale)
- la Parte III (Avvisi e Concorsi)

normalmente nei giorni 7, 14, 21 e 28 di ogni mese.

Gli avvisi riguardanti le domande ritenute ammissibili alla valutazione con conseguente avvio del procedimento amministrativo ed i provvedimenti di rilascio delle concessioni sono pubblicati nella Parte III, cui pertanto occorre far riferimento nella ricerca sia della documentazione cartacea (presso le rivendite autorizzate) che sul sito internet <http://burl.ipzs.it/burl/burl1.htm> ove è possibile prenderne visione e/o scaricarli.

7. Metodologia di determinazione canoni di concessione ed indennizzi di occupazione

I criteri di determinazione di canoni di concessione ed indennizzi di occupazione sono disciplinati (dalla data della sua entrata in vigore del 13/11/2010) dalla **Deliberazione Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 462 "Determinazione degli importi dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree e delle superfici di specchi acquei del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 112/2009 e modifica della**

DIFESA SUOLO

deliberazione della Giunta regionale n. 40/2007.”

In materia, si sono susseguite:

- **dal 01/01/2001 fino al 19/09/2007** la Delibera della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 1177 - “Determinazione degli indennizzi e dei canoni provvisori per l’occupazione di aree demaniali in prossimità dei corsi d’acqua naturali ed artificiali del Lazio. Integrazione D.G.R.4757/1999”
- **dal 20/09/2007 fino al 27/03/2009** la Delibera della Giunta Regionale 12 giugno 2007, n. 412 - "Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. 1177/2001"
- **dal 28/03/2009 fino al 12/11/2010** la Delibera della Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 112 - "Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. 412/2007, modifica della D.G.R. 40/2007"
- Con Legge Regionale 11 Agosto 2009, n.22 (“Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” art.11 bis - .37) si era inoltre prevista l’applicabilità della revisione dei saggi di aumento dei canoni per le aree demaniali aventi elementi di pregio ambientale, naturalistico e paesistico operata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2009, n. 112, con decorrenza dal 20 settembre 2007.

8. Servitù della “via alzaia”

Ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 523/1904 “*I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d’attiraglio o di marciapiede. Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s’intenderà stabilita a metri 5. Essa, insieme alla sponda fino al fiume, dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro ed ostacolo al passaggio d’uomini e di bestie da tiro. ...omissis*”.

In giurisprudenza si definisce come una cosiddetta “servitù demaniale”, che trae origine dal nome della fune (appunto l’alzaia) che serviva nel passato a trainare, da terra, le imbarcazioni lungo il corso dei fiumi navigabili, denotando la striscia di terreno che i proprietari dei fondi che si affacciano sui corsi d’acqua (frontisti) sono tenuti a lasciar sgombra, per consentire appunto il traino delle imbarcazioni e comunque il transito di persone ed animali. Non si tratta quindi, qualora attinente area di proprietà privata, di pertinenza di demanio pubblico da poter assentire in concessione, ma costituisce solo oggetto di servitù per i proprietari frontisti, ovvero li obbliga a lasciarla libera da ingombri al fine di consentire il passaggio all’interno di essa. Nel caso l’area sia pertinente il demanio pubblico, nel rilascio delle concessioni è solitamente fonte solo di apposita prescrizione ai fini tecnico-idraulici e della sicurezza.

9. Definizione di sponda idraulica (destra o sinistra)

Si definisce sponda “in destra” o “in sinistra” idraulica, rispettivamente la corrispondente parte rivierasca del corso d’acqua, osservata con alle spalle la sorgente e il fronte alla foce seguendo la naturale direzione di scorrimento delle acque nel corpo fluente.

Nelle mappe catastali la direzione della corrente è indicata da una freccia posta nella mezzeria (o lateralmente) del corso d’acqua rappresentato.